



Insero estraibile  
da pagina 17

**PNRR**  
Istruzioni  
per l'uso

ventiquattresimo  
**DOSSIER**  
sui bandi  
in scadenza

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

**IO ONLINE**  
Appalti - Il ddl  
delega per la  
riforma del codice  
approvato dal Senato

Viminale - La  
circolare  
sull'accoglienza dei  
profughi ucraini

Giustizia -  
Maltrattamento  
imporre il velo islamico  
alla moglie, la sentenza  
del tribunale di Lecce

**Sul caro benzina non c'entra solo la crisi Ucraina,  
lo Stato italiano aumenta i suoi introiti con le accise**

Valter Vecellio a pag. 8

# Italia Oggi

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO



## Rinnovabili, permessi facili

Draghi: necessario semplificare le autorizzazioni per l'installazione di impianti a energia pulita e la realizzazione di nuove infrastrutture che usano fonti rinnovabili

Facilitare l'installazione di impianti di produzione d'energia pulita e la realizzazione di infrastrutture a fonti rinnovabili, partendo da una semplificazione degli adempimenti autorizzativi. Rispondendo a una raffica di interrogazioni Mario Draghi ha più volte insistito sulla necessità di facilitare il rilascio dei placet da parte delle pubbliche amministrazioni «ma occorre la collaborazione di tutti, soprattutto nelle regioni».

Chiarello a pag. 37

**ALMENO UN CRADO**

I verdi invitano  
i tedeschi  
a risparmiare  
sul riscaldamento

Giardina a pag. 13

### Cesaratto: l'Ue dovrà rivedere le politiche di bilancio per aiutare imprese e famiglie



«La proroga di almeno un anno della sospensione dei vincoli di bilancio è all'ordine del giorno, vincoli che andranno comunque radicalmente cambiati socializzando a livello europeo le spese per gli investimenti pubblici e trovando forme di mutualizzazione del debito stesso». Per Sergio Cesaratto, economista dell'Università di Siena ed esperto di politiche economiche europee, l'Unione europea dovrà rivedere le politiche di bilancio e monetarie per fronteggiare gli effetti della crisi Ucraina-Russia. «Si profuggerà una situazione di stagflazione, i governi dovranno sostenere imprese e famiglie», spiega a ItaliaOggi Cesaratto.

Ricciardi a pag. 6

### DIRITTO & ROVESCIO

Una ventina d'anni fa circolava l'informazione che gli americani avevano messo a punto una nuova bomba atomica, denominata N, che aveva la caratteristica di far fuori solo le persone lasciando intatti invece gli edifici e le installazioni dell'area sulla quale era stata spanciata. Non so se questa bomba esista ed abbia queste caratteristiche. Di fatto l'ho vista in azione nel centro di Milano la notte di martedì scorso, giorno della Festa della Donna. Negli anni precedenti (anche in tempi di Covid) in questa occasione le vie erano zepe di donne e i ristoranti non accettavano più prenotazioni fin da molti giorni prima. Invece martedì 8 marzo, alle 22, Milano era deserta, i locali erano illuminati ma completamente vuoti di clienti. La coltre di pessimismo e di angoscia che ha germogliato la gente con la guerra all'Ucraina e la bomba N che agisce anche se non c'è. Dovremmo interrogarci su ciò che, di terribile, sta succedendo.

I chiarimenti resi dall'Associazione italiana d'ottori commercialisti ed esperti contabili

# Fiscalità diretta sul fiduciante

## La regola per dividendi, rivalutazioni, plus e minusvalenze

DI LUCA DI NUNZIO\*

In caso di possesso di partecipazioni societarie tramite l'interposizione di società fiduciaria, la correlata imposizione diretta resta in capo ai soggetti fiduciari (persone fisiche non imprenditori) e tanto vale sia per la tassazione dei redditi di capitale (tipicamente i proventi-dividendi) sia dei redditi diversi (plus-minusvalenze) sia, infine, con riferimento alla disciplina della rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni ai fini fiscali. Questo, in sintesi, il contenuto della massima n. 216 resa dalla AIDC.

L'interessante massima presenta notevoli spunti di riflessione chiarendo tranchant chi, nello schema del mandato fiduciario, resiti il soggetto passivo dell'imposta reddituale. Le conclusioni raggiunte dall'AIDC poggiano anzitutto sulla disciplina sostanziale delle società fiduciarie: (i) in primis, l'art. 1

L. 1966/1939, che definisce le società fiduciarie come hanno quale oggetto l'assunzione dell'amministrazione dei beni per conto dei terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; (ii) in secondo luogo, l'art. 9, L. 1745/1962, ai sensi del quale le società fiduciarie sono tenute a comunicare all'Amministrazione finanziaria entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli "effettivi" proprietari delle azioni ad esse intestate ed "appartenenti" a terzi.

A ciò si accompagna poi la giurisprudenza di legittimità che - con approccio sostanzialistico - ha formulato più arresti chiarendo che la signoria esercitata dalla società fiduciaria sulla partecipazione societaria, pur non potendosi dire puramente fittizia, assume connotazione meramente formale, restando quindi il soggetto fiduciante l'unico vero dominus del be-

ne (Cass. 10031/1997, 4943/1999).

La massima richiama, in via analogica, le conclusioni già raggiunte dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 28/E/2008, paragrafi 3 e 4.1, laddove si faceva richiamo al c.d. modello fiduciario "germanistico" - tipicamente utilizzato per l'interposizione nell'intestazione di partecipazioni societarie - a differenza del modello romanistico - tipicamente utilizzato, invece, nel campo immobiliare - ove si verifica un vero e proprio trasferimento del diritto dal fiduciante al fiduciario. Da questa impostazione derivano almeno tre conseguenze dirette.

La prima, quanto ai (proventi) dividendi, le eventuali ritenute alla fonte previste dal D.P.R. 600/1973 sono applicate dalla società che distribuisce il provento stesso sulla base delle caratteristiche soggettive del fiduciante, come se la fiduciaria non vi fosse. Con il che occorrerà

aver riguardo ai noti temi legati alle varie riforme della tassazione che si sono affastellate negli anni (e.g. occorre aver riguardo alla data di origine degli utili distribuiti, o nelle fattispecie di cui all'art. 1, commi 1005/1006, L. 205/2017, nel caso di distribuzione di utili prodotti ante 2018 e percepiti fino al 2022) sulla base delle indicazioni soggettive che devono essere fornite al sostituto d'imposta dalla fiduciaria stessa (si veda anche Assofiduciaria 34/2002).

Diversamente, ove le azioni siano emesse dal società non residenti, la ritenuta alla fonte verrebbe applicata direttamente dalla fiduciaria stessa.

La seconda, in tema di redditi diversi. Applicando tutte le ordinarie regole previste dal Tuir in caso di alienazione a terzi. Sul punto la massima ricorda che per quanto attiene alla determinazione del reddito diverso occorre aver riguardo al costo soste-

nuto dal fiduciante per la sottoscrizione o acquisto della partecipazione, non assumendo rilevanza il valore della partecipazione alla data di conferimento del mandato fiduciario.

La terza, nel caso di ride-terminazione del valore fiscale delle partecipazioni a partire dalla disciplina già delineata dall'art. 5, L. 448/2001. Anche qui, analogamente, il noto requisito del possesso delle partecipazioni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di perfezionamento della procedura di rivalutazione deve essere verificato in capo al fiduciante.

\*Avvocato e socio  
AndPartners Tax and  
Law Firm

**IO ONLINE**  
I componenti ed esperti della Commissione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)